



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI
PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI – C.I.G. 7161067B6C

Art. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina l'acquisto da parte del Consorzio di Bacino Basso Novarese per un quadriennio di sacchetti per le raccolte differenziate di alcune frazioni di rifiuti, come da specifiche inserite nelle schede allegate al presente Capitolato.

La fornitura si articola come segue:

- 1: sacchetti in materiale plastico biodegradabile tipo "mater-bi" di varie dimensioni per raccolta della frazione organica;
- 2: sacchetti in polietilene per le raccolte differenziate;
- 3: sacchetti in polietilene per la raccolta del secco non recuperabile con TAG RFID;

NOTA BENE

Laddove nei documenti di gara si utilizza l'espressione "sacchetti biodegradabili tipo Mater-bi" si intende riferirsi ad una tipologia di materiale vergine biodegradabile e compostabile a base di amido di mais rispondente alle norme tecniche UNI EN 13432 : 2002 e EN 14995 : 2007, senza additivi che modifichino le strutture del polimero di base.

Non sono consentite modifiche dei sacchetti forniti rispetto ai campioni presentati in sede di gara, salvo per fattori migliorativi che dovranno essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante. Parimenti eventuali differenze tra i campioni e quanto fornito, se non accettate preventivamente dalla stazione appaltante, costituiranno difformità dalla fornitura, con applicazione della procedura prevista in tal caso nel presente Capitolato.

Art.1.1 – FORNITURA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI TIPO "MATER-BI" PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RSU.

La fornitura nella sua interezza dovrà essere conforme alla normativa EN 13432 : 2002 e EN 14995 : 2007 vigente in tema di biodegradabilità e compostabilità dei materiali plastici in assenza di additivi non biodegradabili (es. polietilene) con certificazione marchio di qualità (es. *Mater-Bi*). I sacchi pertanto devono risultare biodegradabili e compostabili al 100 %

Le specifiche tecniche minimali dei sacchetti sono descritte nelle schede allegate al presente CSA, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominate:

- Scheda Tecnica 1 – Sacchetto compostabile per umido – contenitore da 10 lt
- Scheda Tecnica 2 – Sacchetto compostabile per umido – contenitore da 25 lt
- Scheda Tecnica 3 – Sacchetto compostabile per umido – contenitore da 120 lt

In particolare la fornitura (nel quadriennio) è costituita indicativamente da:

- n. 19.200.000 sacchetti biodegradabili e compostabili cm 42 x 42h;
- n. 1.080.000 sacchetti biodegradabili e compostabili cm 70 x 70h;



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

n. 20.000 sacchetti biodegradabili e compostabili cm 95 x 120h;

Tutti i sacchetti dovranno riportare stampigliato su di un lato il seguente testo, in colore verde RAL 6010 (vedasi Schede tecniche n.1 – 2 – 3), e di altezza minimale di 10 mm.:

"Consorzio di Bacino Basso Novarese"

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

Materiale da immettere:

Avanzi freddi di cibo in genere, frutta e verdura, carne, pesce, ossa, fondi di caffè, bustine di tè e tisane, gusci d'uovo, latticini, pane, biscotti

Materiale da non inserire:

contenitori, barattoli, lattine, vaschette, vasetti e bottiglie, liquidi.

Inoltre dovranno essere stampate le seguenti indicazioni:

- marchio del prodotto - numero licenza d'uso - periodo di produzione e numero di lotto - marchio Consorzio Italiano Compostatori o equivalente marchio europeo.

Art.1.2 – FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE DELLA PLASTICA E DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA

La fornitura riguarda sacchetti in polietilene ad estrusione composita ad alta resistenza ed elasticità da destinarsi alle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani.

Le specifiche tecniche minimali dei sacchetti sono descritte nelle schede allegate al presente CSA, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominate:

- Scheda Tecnica 4 – Sacchetto in polietilene cm 70x110 per rifiuto secco indifferenziato
- Scheda Tecnica 5 – Sacchetto in polietilene cm 70x110 per plastica

In particolare la fornitura (nel quadriennio) è costituita indicativamente da:

n. 1.800.000 sacchetti / anno di dimensioni cm 70 x 110 h di colore grigio trasparente per la frazione secca indifferenziata;

n. 7.800.000 sacchetti / anno di dimensioni cm 70 x 110 h di colore giallo trasparente per la plastica;

I sacchetti grigi per la raccolta della frazione secca dovranno riportare stampigliato su di un lato il seguente testo, in colore nero RAL 9005 (vedasi Scheda tecnica n.4), e di altezza minimale di 20 mm:

"Consorzio di Bacino Basso Novarese"

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE SECCA

Non inserire materiali riciclabili del tipo:

avanzi della preparazione e consumo dei pasti – potature – erba – bottiglie e barattoli di vetro – contenitori e lattine in alluminio e banda stagnata – imballaggi in plastica – carta e cartone – indumenti e scarpe usate – pile e farmaci .



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

I sacchetti gialli per la raccolta della plastica dovranno riportare stampigliato su di un lato il seguente testo, in colore nero RAL 9005 (vedasi Scheda tecnica n.5), e di altezza minimale di 20 mm:

"Consorzio di Bacino Basso Novarese"

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

oggetti in plastica da inserire:

bottiglie e flaconi – pellicole e borse– vaschette e barattoli anche di polistirolo – polistirolo da imballaggio – cassette – reti per alimenti – vasetti per alimenti - piatti e bicchieri - appendiabiti

Inoltre dovranno essere stampate le seguenti indicazioni:
marchio di fabbrica della Ditta produttrice - numero del lotto e periodo di produzione.

Art.1.3 – FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE DOTATI DI TAG RFID

La fornitura riguarda sacchetti in polietilene ad estrusione composita ad alta resistenza ed elasticità da destinarsi alla raccolta del rifiuto secco non recuperabile dotati di TAG RFID con adesivo, UHD 840-960 MHz - codice EPC 28 caratteri - associazione di codice EAN (bar code) apposto sul rotolo di confezionamento ai codici EPC presenti nei tag Rfid dei sacchi contenuti nel rotolo (come da esempio contenuto nella Scheda tecnica n.6 – Allegato A).

Le specifiche tecniche minimali dei sacchetti sono descritte nella scheda tecnica allegata al presente CSA, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominata:

- Scheda Tecnica 6 – Sacchetto in polietilene cm 70x110 per rifiuto secco non recuperabile con TAG RFID

In particolare la fornitura (nel quadriennio) è costituita indicativamente da:

n. 180.024 sacchetti / anno di dimensioni cm 70 x 110 h di colore viola trasparente per la frazione secca indifferenziata;

I sacchetti dovranno riportare stampigliato su di un lato il seguente testo, in colore nero RAL 9005 (vedasi Scheda tecnica n.6), e di altezza minimale di 20 mm:

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

SOLO RIFIUTO NON RECUPERABILE

SACCO DOTATO DI SISTEMA DI
RILEVAZIONE RFID



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Art.2 - DURATA, QUANTITA' E MODIFICA DEL CONTRATTO

L'appalto della presente fornitura ha durata quadriennale, con decorrenza dal 01/11/2017. CBBN a fronte di sopravvenute esigenze potrà chiedere l'anticipo dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto.

L'appalto è stipulato a misura. Pertanto i quantitativi indicati sono stimati, e potranno subire delle variazioni, tanto in più quanto in meno, a seconda delle richieste che di tempo in tempo saranno formulate dai singoli Comuni consortili.

Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016. In particolare, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contraente è tenuto altresì all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli per la stazione appaltante), in quanto il CBBN si riserva la facoltà di prorogare il termine contrattuale per un periodo di tempo limitato e strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 .

ART. 3 –TERMINI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il carico, il trasporto e lo scarico a terra dei sacchetti nei magazzini indicati negli ordini consortili sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, come parimenti i rischi di perdite, danneggiamenti o deterioramenti verificatisi durante il carico, il trasporto e lo scarico del materiale fino ai luoghi di destinazione.

Le consegne dovranno essere completate entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi, escluso il mese di agosto, dalla ricezione dei relativi ordini, ovvero entro il più breve termine indicato dall'Appaltatore in sede di offerta (comunque non inferiore a otto giorni lavorativi), mediante veicoli dotati di dispositivi di sollevamento idraulico per lo scarico a terra del materiale.

La fornitura dovrà essere consegnata presso i singoli Comuni consortili, ovvero altri punti di raccolta comunque ubicati nel territorio del Consorzio, secondo i quantitativi segnalati dal Consorzio con specifici ordinativi scritti.

I sacchetti saranno confezionati secondo le modalità indicate nelle schede tecniche allegate al presente CSA.

ART. 4 – ORDINI DELLA FORNITURA

Gli ordini della fornitura saranno emessi successivamente alla stipulazione del contratto, mediante comunicazione scritta e previo il perfezionamento di tutti gli atti.

In caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, la comunicazione di aggiudicazione può costituire affidamento anticipato sotto riserva.

ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA SUL PRODOTTO

L'aggiudicatario dell'appalto deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103, D.lgs. 50/2016. Essa dovrà avere una validità di anni quattro, decorrenti dal 1/11/2017. Tale garanzia non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

CBBN e l'Appaltatore, sempre che a CBBN non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competerà a CBBN un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, CBBN dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle esigenze di funzionalità per cui sacchetti e contenitori sono utilizzati. Parimenti dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell'offerta e ai campioni prodotti in sede di gara per ogni tipologia di sacchetto.

L'Appaltatore dovrà fornire apposita completa garanzia del prodotto valida almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna di ciascuna fornitura. Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo da parte degli utenti, e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti non conformi o non idonei.

ART. 6 VERIFICHE SULLE FORNITURE

A seguito dell'avvenuta consegna di ciascuna tranches di sacchetti, CBBN potrà effettuare verifiche a campione, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede allegate al presente CSA, dalle schede tecnico – descrittive e dai campioni presentati in sede di offerta.

CBBN si riserva, tra l'altro, di effettuare tali verifiche anche attraverso analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi indipendente. Il costo di tali verifiche è a carico di CBBN, salvo nel caso in cui l'esito definitivo delle stesse dovesse risultare negativo (ovvero si riscontrasse una non conformità alle specifiche tecniche pattuite). In tal caso, è facoltà dell'Appaltatore richiedere, entro due giorni dalla contestazione, una verifica in contraddittorio da tenersi entro due giorni dalla richiesta presso la sede di CBBN.

In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contraddittorio o verifica in contraddittorio), tutte le relative forniture dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite entro e non oltre otto giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte di CBBN, il tutto a totale cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara e ai campioni presentati, CBBN potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio comunque non inferiore al 10% del valore dell'intera singola tranches di fornitura di cui trattasi. In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma 1, trascorsi trenta giorni dall'avvenuta consegna della tranches di sacchetti, la singola tranches di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità.

L'Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo del materiale fornito e sostituire interamente a sue spese quanto risultasse eventualmente difettoso. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che il materiale in parola sia immune da vizi che lo renda inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

ART. 7 PENALI

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di CBBN nei seguenti casi:

- a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche individuato in base a quanto stabilito dell'articolo 3: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo dei sacchi non consegnati in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro;
- b. per ogni giorno solare di ritardo nel ritiro e restituzione delle attrezzature o nei tempi di intervento di cui al precedente articolo 6 (8 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta): l'1% (uno per cento) dell'importo delle attrezzature non riconsegnate in tempo, con un minimo di 100,00 (cento/00) Euro;
- c. per ogni altra inadempienza legata a quanto previsto per l'esecuzione contrattuale, non rientrante nelle fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00) Euro da calcolarsi in base alla gravità della singola fattispecie.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle proprie obbligazioni, CBBN procederà alla formale contestazione entro sessanta giorni dalla sua rilevazione, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di replicare presentando le proprie giustificazioni entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della contestazione. Laddove le giustificazioni dell'Appaltatore non siano presentate nei suddetti termini o siano valutate negativamente da CBBN, quest'ultimo procederà all'applicazione delle penalità così come determinate.

L'importo della penalità, per la quale CBBN emetterà apposita fattura, sarà principalmente detratto dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito dalla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta formulata in tal senso da CBBN.

Qualora l'importo delle penali applicate ecceda la soglia del 10% dell'importo contrattuale, CBBN potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore nonché in tutti i casi in cui sia stata concessa specifica autorizzazione scritta da CBBN.

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta altresì salva la facoltà per CBBN di risolvere il contratto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verificano inadempienze contrattuali e l'Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non ottemperi a quanto impartitogli entro i termini previsti, CBBN potrà eseguire d'ufficio le prestazioni oggetto del contratto al fine di dare continuità al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. In tale specifica fattispecie CBBN si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni, documentate sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di CBBN di ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni.

CBBN non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite.

ART. 8 RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti o incaricati, o per manchevolezze o negligenze nell'esecuzione delle



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di CBBN sia di terzi, tenendo esonerato CBBN dalle relative conseguenze.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo i contenuti dell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara e nel rispetto quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, accertata da CBBN e/o segnalata dagli Enti competenti, CBBN sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a che l'Appaltatore non abbia dimostrato la regolarità della sua posizione in merito, senza che possa opporre eccezione CBBN, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di CBBN, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore di CBBN per chiedere la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Per quanto attiene agli obblighi in materia di Salute e Sicurezza si evidenzia che in presenza di personale del fornitore o di soggetto terzo (trasportatore) impiegato nella fase di trasporto o consegna del materiale presso luoghi e spazi di cui CBBN abbia la disponibilità giuridica, la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai potenziali rischi interferenziali tra fornitore/trasportatore e lavoratori di CBBN (fasi di accesso, scarico, uscita) è realizzata tramite la condivisione del regolamento di accesso alle aree di lavoro con la conseguenza che la stima a preventivo dei costi necessari per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenziali è pari a zero.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di CBBN e di indennizzo da parte della stessa.

ART. 10 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA DEI LAVORATORI E CCNL

L'aggiudicatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni e previdenza in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In particolare:

a) l'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve tenere conto ed essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

b) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;

c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di CBBN e di indennizzo da parte dello stesso.

d) l'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione;
- della regolare corresponsione delle spettanze maturate.

ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, a pena di nullità del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione scritta di CBBN, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario.

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, CBBN può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- c) comportamenti fraudolenti (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di CBBN, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia della fornitura;
- e) cessione di crediti effettuata senza la preventiva autorizzazione di CBBN;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
- g) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;
- i) per violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, CBBN procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a CBBN per effetto della risoluzione stessa.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Le parti convengono che CBBN possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, CBBN provvederà all'affidamento dell'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara, ovvero, in mancanza, a bandire una nuova gara, addebitando all'Appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.

ART. 13 PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture avviene a sessanta giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, con eventuali spese di bonifico a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà emettere fattura mensile in base a quanto effettivamente consegnato.

Il finanziamento avviene con disponibilità di CBBN.

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura per ogni tipologia di prodotto è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art.1664 c.c.

ART. 14 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da CBBN, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, CBBN stabilirà l'interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell'Appaltatore, che questi potranno far valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da CBBN. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 10 del presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Novara.

ART.17 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (che si stimano in circa € 4000,00 oltre



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

IVA) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Si intendono altresì a carico del appaltatore gli oneri per tutti i mezzi, le attrezzature, i materiali e quant'altro necessario per la regolare esecuzione dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

ART.18 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010, come modificato e integrato dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto le schede tecniche contenenti le caratteristiche dei sacchetti richiesti.

CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Ardizio
(firmato nell'originale)